

## CONTRO L'EUTANASIA

di Franco Vitale

### 1. Considerazioni in premessa.

"La vita umana è al vertice di ogni valore"<sup>1</sup>.

Per la vita si lotta *"contro la fame, contro ogni forma di emarginazione, contro la guerra"*<sup>2</sup>.

L'eutanasia è contro la vita. I fatti di eutanasia sono sanzionati penalmente<sup>3</sup> *"Nel diritto penale ogni istante della vita umana - anche l'istante prossimo alla morte - ha un valore immenso ..."*<sup>4</sup>.

Si aggiunge, dal nostro canto, che la vita dell'uomo, singolo, e partecipe, ad una comunità, è un valore assoluto. L'uomo è l'essere che non è disponibile perché, perciò stesso che esiste, non può ammettersi un diritto contrario al suo essere. Tra diritto ad essere e diritto a non essere, o al suo

annientarsi, non vi è compatibilità. L'essere respinge il suo contrario, il non essere.

La vita, cioè l'essere, l'esistere del soggetto di diritto, è indisponibile. Si può disporre dei beni, dei diritti sui beni. Un atto di disposizione si ammette per valori limitati; non può ammettersi per valori assoluti.

La stessa libertà, poiché per sua definizione consiste nel poter disporre o non disporre, è un valore limitato; lo si ponga al di sopra di ogni valore, ma non è il valore assoluto.

La libertà può sottoporsi a vincoli ed a limiti. Non così la vita dell'uomo; essa è l'unico valore in assoluto, da riconoscersi come indisponibile.

L'ordinamento giuridico con riguardo alla tutela dell'uomo, del suo essere, della sua vita, non ha scelta: rispetto

<sup>1</sup> Cfr. Giacomo Perico S.J., Posizione etica tra eutanasia ed accanimento terapeutico, in Eutanasia: una sconfitta dell'uomo contemporaneo, a cura di A. Dedè e F. Giongo, atti del Convegno in Milano, 18 maggio 1985, Movimento per la Vita Ambrosiano, Coop. Editrice "In Dialogo", Milano, pag. 31.

<sup>2</sup> Cfr. G. Perico, op. cit., loc. cit., pag. 31.

<sup>3</sup> Cfr. F. Stella, Il problema giuridico dell'eutanasia, in Il valore della vita, ed. Vita e Pensiero, 1985, pag. 162 e segg.

<sup>4</sup> Cfr. F. Stella, op. cit., loc. cit., pag. 164.

al riconoscimento della soggettività giuridica dell'uomo non vi è alternativa.

La prima, e fondamentale, norma giuridica è l'uomo nel suo essere soggetto di diritto; l'unico che per il suo stesso porsi è il legittimato ad essere componente della Polis, o Stato, che promana dal lui, e non lo precede.

È, infatti, l'uomo che ha la vocazione alla Polis; non è la Polis che crea l'uomo come soggetto di diritti; lo Stato può solo riconoscere e garantire i di lui "diritti inviolabili" (art.2 Costituzione Italiana).

Le manifestazioni dell'uomo quale appartenente alla Polis possono essere disciplinate, così la sua libertà, il suo potere di scelta, di godimento e di fruire dei beni; non può essere regolamentato il suo essere soggetto di diritto.

L'uomo è il soggetto che in assoluto si pone al centro dell'ordinamento giuridico; ed è egli stesso il metro della giuridicità in quanto è l'unico essere che ripete da se medesimo la dignità di soggetto di diritti, l'unico che determina l'ordine giuridico in quanto, per la innata tendenza alla socialità ed alla Polis, costruisce la comunità, e proprio perché portatore unico dei valori di socialità e di

solidarietà ne plasma le regole. Il suo essere soggetto non può essere stabilito da una norma al di fuori del suo essere. Egli stesso è l'origine della norma che disciplina gli atti della comunità, poiché il suo essere è singolarità, individualità, e nel contempo dice socialità e politicità.

Nella sua essenza l'uomo non consente che altri od egli possa disporre di se stesso, come parimenti il singolo non può disporre dell'essere degli altri consociati nella comunità umana; diversamente si verrebbe ad ammettere il degrado dell'uomo da soggetto a cosa, oggetto di diritti, e la sua vita sarebbe disponibile, cioè rimessa al volere degli altri o di se stesso.

Si ritiene che a detto risultato negativo si perviene con il sostenere l'introduzione nel nostro ordinamento della eutanasia, che verrebbe a negare la indisponibilità dell'uomo con riguardo al suo essere, cioè essere soggetto di diritti inviolabili riconosciuti e garantiti dalla Costituzione (artt. 2 e 3 Cost.). L'eutanasia si pone contro il principio di ragione: l'essere non patisce il non essere.

L'eutanasia si pone in evidente contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana.

I valori ed i principi che reggono il nostro ordinamento giuridico sono racchiusi nel disposto delle due norme basilari, artt. 2 e 3 della Costituzione; ivi si garantiscono e riconoscono i diritti inviolabili della persona umana fondati sul diritto alla vita. Introducendo fatti di eutanasia si spegne la vita di quella stessa persona che gode della garanzia costituzionale dei diritti inviolabili.

## 2. L'eutanasia

Integra il fatto di eutanasia *"l'intervento intenzionalmente programmato per interrompere una vita, qualunque sia lo stato di inguaribilità o di prossimità alla morte"*<sup>5</sup>.

L'eutanasia viene richiesta dal soggetto che si trova nelle condizioni suddette, ma la morte è data dall'opera di un terzo; ed in questo si distingue nettamente dall'aiuto al suicidio<sup>6</sup>.

L'eutanasia rimane un omicidio.

**2.1** Le tematiche eutanasiche poiché attengono al valore -assoluto- della vita umana interpellano molteplici aspetti della riflessione, dall'ambito religioso a quello medico, a quello giuridico, per indicarne solo alcuni.

Per l'aspetto religioso è bene riportarsi alla Dichiarazione sull'eutanasia della Sacra Congregazione per la dottrina

della Fede del 5 maggio 1980<sup>7</sup> che riguarda in primo luogo i cristiani cattolici e si rivolge anche ai fedeli di altre religioni ed agli *"uomini di buona volontà che ... hanno coscienza dei diritti della persona umana"*.

Nella Dichiarazione, premesso il *"valore della vita umana"* che è *"il fondamento di tutti i beni"*, con chiarezza si indica che per eutanasia *"si intende un'azione o un'omissione che di natura sua, o nelle intenzioni, procura la morte, allo scopo di eliminare ogni dolore"*.

Si conferma *"con tutta fermezza che ... nessuno può autorizzare l'uccisione di un essere umano innocente, feto o embrione che sia, bambino o adulto, vecchio, ammalato incurabile o agonizzante. Nessuno, inoltre, può richiedere questo gesto omicida per se stesso o per un altro affidato alla sua responsabilità ..."*.

Si riporta inoltre che la Congregazione per la dottrina della Fede ritiene l'eutanasia *"una offesa alla dignità della persona umana ... un crimine contro la vita, ... un attentato contro l'umanità."*

## 3. Il medico e l'eutanasia

La domanda di morte negli ultimi tempi è notevolmente aumentata.

Molte associazioni sono sorte sia in

<sup>5</sup> Cfr. G. Perico, op. cit., loc. cit., pag. 31; F. Vitale, Normative sull'eutanasia e Carta Costituzionale, in Eutanasia: un sconfitta dell'uomo contemporaneo ... cit. in nota 1), pag. 57 e segg.

<sup>6</sup> Cfr. F. Stella, op. cit. loc. cit., pag. 165.

<sup>7</sup> Cfr. Sacra Congregazione per la dottrina della Fede, Dichiarazione sull'Eutanasia, 5 maggio 1980, in [www.vatican.va/.../documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_19800505\\_eutanasia\\_it.html](http://www.vatican.va/.../documents/rc_con_cfaith_doc_19800505_eutanasia_it.html)

Europa che in altri Paesi del mondo per affermare un preteso diritto di morte, avverso il quale valgono le considerazioni tutte esposte in premessa.

La situazione di soggetti:

- affetti da malattia grave ed irreversibile, che non consente di tornare in salute;
- malati terminali;
- malati in prossimità di morte;
- malati con dolori fortissimi;

determina tra il dottore curante ed il paziente un rapporto complesso, medico-giuridico, ed anche, per il clinico, permeato di delicatezza, generosità e senso del valore della vita.

Il malato si rivolge al medico chiedendo la morte perché cessino le sofferenze.

Il curante sa che la medicina, allo stato, *“ha la possibilità inaudita di prolungare la vita umana”*<sup>8</sup> e continua nel prestare le terapie, specie per il dolore.

È significativo in merito il pensiero dell'insigne Prof. Sandro Spinsanti che interpreta la domanda formale di eutanasia: *“dottore mi faccia morire”* come espressione del desiderio di *“non essere abbandonato al dolore”* e di non rimanere solo. Conclude il Prof. Spinsanti richiamando un episodio

riportato da un medico francese sul settimanale Temoignagè Crètien: il desiderio di *“morte subito (- di una paziente -) è la paura di morire, ... sola, senza nessuno che sappia assisterla. Quando viene rassicurata, sia dal punto di vista clinico che assistenziale, la domanda di eutanasia non è più ripetuta”*<sup>9</sup>.

Infine, si rileva che il rapporto medico-paziente in esame tocca l'aspetto giuridico. L'intervento del medico per lenire il dolore del soggetto in cura che domanda la morte trova il limite posto dal diritto. Non si può introdurre il trattamento che abbrevi la vita di colui che chiede la morte per soffocare il dolore: verrebbe commesso un omicidio per le ragioni sopra esposte in premessa.

#### 4. Tentativi per introdurre trattamenti eutanasi.

La richiesta di eutanasia è sollecitata con insistenza dalle teorie che affermano un preteso diritto di morire, così come si ha un diritto di vivere.

Per accreditare tale tesi si fa leva su varie motivazioni come:

- malattia incurabile;
- sofferenza e forte dolore;
- mancanza di terapie idonee a superare l'afflizione;

<sup>8</sup> Cfr. Sandro Spinsanti, Umanizzare la morte per prevenire l'eutanasia, in Eutanasia: una sconfitta dell'uomo contemporaneo ..., op. cit., in nota 1, pag. 19.

<sup>9</sup> Cfr. S. Spinsanti, op. cit., loc. cit., pag. 21.

- carenza di assistenza;
- escludere una grave agitazione per l'approssimarsi della morte;
- la solitudine;
- morire con dignità.

Si rileva che le ragioni e circostanze suddette non possono considerarsi elementi fondanti di un diritto alla morte che giustifichi l'autodeterminazione dell'individuo a cessare di vivere, né tanto meno giustificano l'azione, attiva o passiva, del terzo che toglie la vita, sia pure su richiesta.

A ben vedere, per l'eutanasia si invocano condizioni che, invece, si rapportano propriamente alla tutela ed assistenza, effettiva, del malato nell'ultimo periodo - o ultimi momenti - del suo vivere.

Occorre ribadire: la morte non è un bene; è la fine del bene!

Il vivere si manifesta in una realtà, serena, gioiosa, o triste, dolorante. La morte è cessazione: con l'ultimo respiro, accertato il decesso, termina l'esistere dell'uomo cui si ricollegano i diritti tutti che costituiscono la sua soggettività. Questa termina.

Il dolore, il pensiero cessano.

Le condizioni suddette bensì possono, invece, accreditare all'infermo come suoi diritti, più pregnanti nel tempo in cui per qualsivoglia malattia o

disfunzione si avvicina la morte che rimane un fatto di termine.

Il tempo di vita è terminato; anche un istante prima è valore assoluto intoccabile.

La volontà di eutanasia non è un fatto, è un disvalore, tanto più grave ove l'individuo si determini per il trattamento eutanasi solo perché, in difetto, apparente, di motivazioni giustificative, non vuole più continuare a vivere. A questi si può addebitare il sottrarsi ai *"doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"* (art. 2, seconda parte, Cost.), ma è da rilevare una conseguenza ben più grave: con la richiesta di eutanasia si induce il terzo a commettere la soppressione di una vita umana.

## 5. Richiesta di normative per la decriminalizzazione dell'eutanasia.

5.1 In primo luogo si richiama la distinzione tra eutanasia attiva, ove il trattamento eutanasi si effettua con intervento ad opera del terzo, ed eutanasia passiva che deriva da omissione voluta dal terzo.

In effetti non v'è una *"diversità sostanziale"* <sup>10</sup> poiché nelle due modalità predette si attua la stessa finalità e cioè quella di porre fine ad

10 Cfr. nota 5.

una vita umana.

**5.2** Nello scorso secolo il dibattito sulla introduzione della eutanasia nel nostro ordinamento portò alla proposta di legge n. 2405/84, presentata alla Camera dei Deputati il 19.12.1984 dagli on. Fortuna, Artioli ed altri, *"Norme sulla tutela della dignità della vita e disciplina delle eutanasia passiva"*.

Al riguardo fu agevole rilevare un forte contrasto con i principi costituzionali, emergente già dalla relazione. Questa si soffermava in larga parte sulla eutanasia attiva, sostenendone la depenalizzazione <sup>11</sup>. Tale tesi e relativo progetto di legge non trovarono accoglienza.

**5.3** Appare utile l'esame di alcune, attuali, proposte sulla eutanasia per ottenerne la legalizzazione.

Si tratta della *"Proposta di legge d'iniziativa popolare. Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia"*, presentata alla Camera dei Deputati il 13.08.2013, e del Disegno di Legge di iniziativa parlamentare - Disposizioni in materia di eutanasia -, presentato al Senato della Repubblica, XVIII Legislatura - Ddl S. 912 - in data 30 ottobre 2018, annunciato nella seduta n. 53 del 5 novembre 2018, classificazione "TESEO EUTANASIA". Il

Ddl S 912 è a firma di Matteo Mantero, e 28 cofirmatari.

Come può notarsi, gli atti predetti sono chiaramente diretti ad inserire nell'ordinamento italiano l'eutanasia, avverso si ripropongono le considerazioni sopra esposte, sottolineando il gravissimo contrasto dei testi con la Costituzione ove la vita umana è principio fondante.

**5.4** La proposta di iniziativa popolare del 2013.

La relazione è breve; si escludono *"trattamenti sanitari contro la propria volontà"* e si propone la legalizzazione del *"ricorso all'eutanasia"*. Seguono quattro articoli.

Rapida disamina.

Nel primo articolo si prevede il rifiuto dell'*"inizio"* e della *"prosecuzione di trattamenti sanitari"* e si specifica che il cittadino può anche respingere *"il trattamento di sostegno vitale"* e la terapia nutrizionale.

Occorre dir subito che il punto è superato dalla legge 22 dicembre 2017 n. 219 in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16.1.2018.

A riguardo della proposta di legge popolare si riferisce che, sempre per l'art. 1, il personale medico e sanitario deve rispettare la volontà del paziente, purchè sia manifestata da un soggetto maggiorenne che

<sup>11</sup> Cfr. F. Vitale, op. cit., loc. cit., pag. 61.



non sia anche temporaneamente incapace di intendere e volere e sia espressa *"inequivocabilmente dall'interessato"*, ovvero, se intervenga incapacità anche temporanea, dal "fiduciario" in precedenza nominato.

All'art. 2 si ribadisce, con particolare rigore il rispetto della suddetta volontà del paziente; in difetto si prevede il risarcimento del *"danno, morale e materiale provocato dal ... comportamento"* del personale medico e sanitario.

L'art. 3 introduce l'eutanasia e si parla di *"trattamenti eutanasi"* che provocano la morte del paziente.

Per *"il medico"* e per *"il personale sanitario che hanno praticato trattamenti eutanasi"* si esclude la responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 575, 579, 580 e 593 del Codice penale purché sussistano le condizioni riportate dall'art. 3, comma 1, alle lettere da a) a g).

Le esimenti di cui alle lettere a), b) e c) si riportano alle condizioni indicate nell'art. 1.

È prevista l'informativa ai *"parenti entro il secondo grado e il coniuge"* purché vi abbia consentito il paziente, nonché il colloquio delle predette persone con il paziente a seguito del di lui consenso (lett. d).

La domanda di eutanasia deve trovare motivazione in malattia con *"gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi"* (lett. e).

Occorre dare notizia al paziente *"delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici"*; di tutto questo il paziente deve discutere con il medico (lett. f).

Si rileva, però, che detto colloquio non è segnato come dissuasivo.

La proposta di legge popolare in



questione, come la proposta di legge Fortuna, è rimasta ferma e senza alcun esito.

**5.5** Ddl S. 912 – Disposizioni in materia di eutanasia.

Ci soffermiamo sul testo:

all'art. 1 si indicano le finalità del Disegno di legge che intende conseguire la *"dignità"* e *"l'autodeterminazione della persona, garantendo una buona qualità della vita"*.

Sulla dignità si richiama nota dottrina, secondo cui la dignità umana è *"diritto autonomo"* e fondamentale diritto della persona: il diritto alla vita e gli altri diritti affermati dagli articoli da 2 a 5 del titolo I della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ne costituiscono il contenuto <sup>12</sup>.

*"L'autodeterminazione"* riguarda l'intento di eutanasia, ma questa annulla la persona: non si può che rilevare la fortissima contraddizione tra *"dignità"* che esalta l'inviolabile diritto alla vita, e la richiesta di eutanasia che lo sopprime.

Sfugge a chi propone la normativa in esame il fatto che, attuando il trattamento eutanasi, non si ottiene una buona qualità della vita.

Devesi rilevare l'evidenza: al momento in cui si esegue l'eutanasia si consegue la morte della persona,

non *"una buona qualità della vita"* che viene a cessare per *"la somministrazione, da parte del personale medico di farmaci"* che provocano la morte immediata, come all'art. 2.

Né il diritto alla morte e la consapevolezza di poter adire l'eutanasia portano alla persona una *"buona qualità della vita"* ante trattamento eutanasi. Si pensi alle persone che si trovano in stato di bisogno con notevoli difficoltà: le stesse dovrebbero ritenere di godere di buona qualità della vita che stanno trascorrendo solo perché, a garanzia (ex art. 1 Ddl S. 912), è stato consentito di poter ricorrere alla eutanasia.

Le tribolazioni che accompagnano lo svolgersi della vita rimangono anche se si proclama il diritto a morire e lo si scrive in legge (- che peraltro è contro la Costituzione -): dalla previsione, fatta legge, di avere il trattamento eutanasi non scaturisce alcuna buona qualità del proprio vivere.

Gli artt. 3 e 4 riguardano il paziente. Questi deve essere di maggiore età e capace di intendere e volere e può chiedere il trattamento eutanasi per le *"sofferenze fisiche e psichiche ... insostenibili e irreversibili"* o quando *"sia affetto da una patologia caratterizzata da inarrestabile"*

<sup>12</sup> Cfr. Rossolillo, in Commentario breve al Trattato dell'Unione Europea, a cura di Pocar e Baruffi, CEDAM II ed., pag. 1655, sub. Tit. I, art. 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Si annota che il Capo I della Carta è dedicato alla dignità: nell'art. 1 – Dignità umana – si afferma in via generale che: *"la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata"*.

Nel successivo art. 2 il diritto alla vita ha piena e chiara affermazione.



*evoluzione con prognosi infausta"* (art. 3).

La "scelta libera, certa e consapevole ..." di adire al trattamento eutanasi va manifestata in "atto pubblico" o con "scrittura privata autenticata alla presenza di almeno due testimoni ..."; ed anche con "video registrazione o dispositivi" che ne permettano la comunicazione (art. 4, comma 1).

Il paziente, in ogni momento, può ritirare la richiesta di eutanasi (art. 4, comma 2).

Si osserva subito che, secondo il Ddl S. 912 in esame, legittimato a richiedere l'eutanasi è il paziente e cioè persona che trovasi nelle condizioni di cui all'art. 3 (- sopra riportate -) e non prima, quando il soggetto è in salute; deve essere escluso il ricorso alla legge 22 dicembre 2017 n. 219, art. 4, per avanzare in anteprima domanda di eutanasi.

L'art. 5 si riferisce al personale medico sanitario, tenuto a procedere agli accertamenti previsti perché si attui il trattamento eutanasi.

Occorre che siano presenti le condizioni stabilite all'art. 3 e che "permanga l'intenzione" del paziente di richiedere l'eutanasi. A questi il medico deve dare informazione "sulla sua situazione clinica e sulle sue prospettive di vita, nonché sulle

*possibilità terapeutiche ancora attuabili"* e sulle cure palliative.

Dagli elementi dell'informativa si ha modo di rilevare che l'eutanasi si possa attuare non solo in prossimità di morte ma anche in tempo precedente quando, secondo l'articolo 5, vi sono "prospettive di vita" e "possibilità terapeutiche ancora attuabili", e le cure palliative.

Il paziente, così edotto della sua situazione clinica (- confermata "anche da un altro medico opportunamente consultato prima di procedere al trattamento eutanasi" -) può insistere sulla domanda di eutanasi, ferme le condizioni di cui all'art. 3, pur sapendo che ha dinanzi a sé un ulteriore periodo di vita.

È doveroso osservare che gli accertamenti, di cui all'art. 3, per procedere al trattamento eutanasi, sono condotti da un singolo medico, anche se poi "le condizioni cliniche del paziente" vanno confermate da un altro medico (art. 5, comma 2). Siamo così di fronte alla espressione di parere di singoli sanitari. Non è prevista per tale funzione una Commissione, di almeno tre medici, ove si può avere discussione e giudizio, unanime o di maggioranza, non rimesso al criterio soggettivo.

A questo punto della disamina

necessita rilevare che nel disegno di legge non è prevista per il medico l'obiezione di coscienza, principio basilare nel nostro ordinamento quando si affronta il tema della vita umana.

Vi è di più: per l'art. 7, comma 2 le strutture sanitarie pubbliche devono rispettare *"la volontà del paziente manifestata ai sensi dell'art. 4"*. Ove a questo non si adempia *"la struttura sanitaria pubblica è tenuta al risarcimento del danno, morale e materiale provocato"*.

Infine, si riporta quanto statuito all'art. 7, comma 1, Ddl S. 912, e cioè l'esclusione di punibilità. Gli articoli del Codice penale 575, 579, 580 e 593 non si applicano *"al medico e al personale sanitario"* che hanno attuato il trattamento eutanasi *"provocando la morte del paziente"*.

È necessario, a tal fine, che nella specie ricorrano le condizioni previste dall'art. 7, comma 1 dalla lettera a) a quella f), e di cui si è detto nella disamina delle condizioni e presupposti stabiliti in Ddl S. 912 dalle disposizioni che consentono la domanda di eutanasi ed esecuzione del trattamento eutanasi.

## 6. Eutanasi e Costituzione Italiana – Conclusione

Le considerazioni tutte esposte rivelano una situazione di criticità in cui versa l'attuale convivenza, che pare aderire ad una visione utilitaristica ed anti-personalista.

A parte ogni rilievo di etica civile, occorre richiamarsi ai principi insiti nella Costituzione Italiana, al fine di rafforzare il nostro ordinamento che verrebbe affievolito ove in esso si innestassero pretese normative di tutto contrasto con il valore su cui si regge la comunità civile, e cioè la vita dei soggetti che vi partecipano.

Non vi è discordia nell'ammettere che il punto centrale della tutela costituzionale è la persona umana. Come già in premessa si è accennato, le norme su cui fermare l'attenzione sono contenute sugli articoli 2 e 3 Cost.:

a) nella prima parte del comma unico dell'art. 2 la *"Repubblica (- e quindi l'ordinamento giuridico italiano -) riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo"*;

b) in tanto sussistono detti diritti dell'uomo, in quanto questi sia in vita. È, dunque, il diritto alla vita il valore - da ritenersi assoluto -, che sorregge e giustifica i diritti inviolabili;

c) l'uomo è considerato sia come singolo nell'aspetto del suo essere (in vita), sia nella sua dinamicità che

si svolge nelle formazioni sociali. Quest'ultimo dato determina il diritto allo sviluppo della persona, che completa la sua soggettività di ordine giuridico costituzionale, ed estende i suoi effetti dall'istante in cui l'uomo si manifesta con il concepimento fino all'ultimo istante di vita.

Sullo sviluppo della persona, indiscutibile ed intoccabile valore, il legislatore costituzionale ritorna con la più esplicita disposizione dell'art. 3, comma secondo, ove espressamente e con chiarezza si vuole che la Repubblica rimuova gli "ostacoli" che con limiti di fatto "impediscono il pieno sviluppo della persona umana". Non può sfuggire che il riferimento costituzionale è diretto ai limiti di fatto che si vogliono introdurre, dal legislatore ordinario, a riguardo dello svolgimento completo dello sviluppo della persona.

È di tutta evidenza la conclusione, alla quale non ci si può sottrarre adducendo difficoltà anche gravi e tanto meno desideri di qualità di vita, e cioè non è consentito dalla Costituzione mettere limiti allo svolgersi della vita umana sia nella fase iniziale, sia quando stia per terminare, o si voglia farla cessare.

Ergo: la pretesa di introdurre nell'ordinamento l'eutanasia è gravemente viziata di incostituzionalità.

I diritti inviolabili e lo sviluppo della persona umana dal concepimento alla morte naturale costituiscono il valore primario affermato dalla Costituzione e va sostenuto dinanzi alla Stato e dinanzi a maggioranze parlamentari che abbiano a disattenderlo.

Gli artt. 2 e 3, nella lettura sopra indicata costituiscono un limite alla legislazione ordinaria, al di là del quale non vi è legge, ma si va contro la persona umana. Questo non può compiersi nemmeno con leggi di revisione costituzionale, atteso che queste leggi incontrano il limite di non poter modificare la forma repubblicana "a disegnare la quale si può dire concorre proprio il principio personalistico" che afferma il primato dell'uomo e lo colloca al centro dell'ordinamento giuridico <sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Cfr. Palazzo, *Delitti contro la persona*, in Enciclopedia del Diritto, XXXIII, Giuffrè editore, 1983, pagg. 298 e segg.